

1. SPESE AMMISSIBILI

Sono ammesse le spese direttamente correlate alla realizzazione delle attività progettuali nell'ambito delle azioni elencate all'art. 7 del decreto ministeriale n. 331843/2023 di seguito riportate

- a. azioni in materia di relazioni pubbliche, promozione e pubblicità, che mettano in rilievo gli elevati standard dei prodotti dell'Unione, in particolare in termini di qualità, sicurezza alimentare o ambiente;
- b. partecipazione a manifestazioni, fiere ed esposizioni di importanza internazionale;
- c. campagne di informazione, in particolare sui regimi di qualità relativi alle denominazioni di origine, alle indicazioni geografiche e alla produzione biologica vigenti nell'Unione;
- d. studi di mercati nuovi o esistenti, necessari all'ampliamento e al consolidamento degli sbocchi di mercato;
- e. studi per valutare i risultati delle attività di informazione e promozione.

Nell'ambito di quanto sopra indicato, si precisa che:

- Le spese riguardanti le azioni di cui alle lettere d) ed e) sono consentite solo se abbinate, in ciascun Paese terzo, a spese per almeno una delle azioni di cui alle lettere a), b) e c).
- Le spese riguardanti l'azione di cui alla lettera d), non possono superare il 3% dell'importo del progetto presentato nell'ambito del Paese Terzo a cui si riferisce lo studio.
- Le spese riguardanti l'azione di cui alla lettera e), non possono superare il 3% dell'importo del progetto presentato nell'ambito del Paese Terzo a cui si riferisce lo studio.

Di seguito si riportano le condizioni di ammissibilità, specifiche per determinati categorie di spese e per talune attività da realizzare nell'ambito delle azioni di cui all'art. 7 del decreto ministeriale n. 331843/2023.

Spese amministrative e spese collegate ad attività di direzione tecnica

Sono ammissibili nel limite massimo del 4% del costo delle attività di promozione previste in ciascun Paese, **spese amministrative, in capo al soggetto proponente**, legate alla preparazione, all'attuazione o al follow-up della specifica operazione finanziata o della relativa azione.

Sono consentite **spese collegate ad attività di direzione tecnica e di coordinamento organizzativo delle attività promozionali nei Paesi Terzi**. Il proponente può prevedere di dare mandato ad uno o più soggetti terzi, qualificati per lo specifico paese terzo per le attività connesse con l'organizzazione e la realizzazione del programma di promozione.

Tali spese, non possono superare il 5% dell'importo complessivo del costo delle attività di promozione previste in ciascun Paese. Qualora il soggetto proponente intenda avvalersi di uno o più soggetti che realizzino attività di direzione tecnica e di coordinamento dell'esecuzione del progetto non può presentare anche le spese amministrative in capo al soggetto proponente.

Spese per trasferte, vitto, alloggio e trasporti

Sono consentite spese relative a trasferte limitatamente a vitto, alloggio e trasporto locale sostenute da soggetti incaricati dal beneficiario, solo se finalizzate alla partecipazione ad attività promozionali proposte, di cui alle azioni a), b) e c). Pertanto, dette spese sono ammissibili per la partecipazione di eventi in loco.

ALLEGATO 10 – Spese ammissibili e spese non ammissibili

Tali spese, devono essere riferite a servizi fruiti nell'arco temporale di realizzazione dell'attività promozionale, incluso il giorno prima e il giorno dopo l'evento. Si precisa che, nel caso di viaggi che abbiano una durata superiore ad un giorno per il raggiungimento della destinazione dall'Italia verso il Paese Terzo e viceversa, quanto sopra è da considerarsi esteso fino al momento dell'arrivo alla destinazione finale. In ogni caso, dette spese non possono comunque superare i valori massimali di seguito precisati:

- vitto, massimo € 60,00 giornalieri per persona;
- alloggio, massimo € 180,00 giornalieri per persona;
- trasporto locale, limitatamente alle spese di viaggio verso l'aeroporto del Paese terzo o all'interno del paese terzo in treno, autobus a lunga percorrenza, taxi o auto (noleggio + carburante), massimo € 30,00 giornalieri per persona. I rimborsi chilometrici, in caso di utilizzo di proprio mezzo per gli spostamenti, non sono ammissibili.

Spese per attività di pubbliche relazioni

Sono consentite, nell'ambito dell'azione di cui alle lettere a), b) e c) spese collegate ad attività di Pubbliche relazioni. Tali spese non possono superare il 10% del costo dell'azione di riferimento in un determinato Paese terzo.

Spese per materiale promozionale pubblicitario

Il materiale promozionale e pubblicitario e tutti i documenti destinati al pubblico devono recare sempre e in forma ben visibile l'emblema unionale, il logo del Ministero e la seguente menzione **“Campagna finanziata ai sensi del Reg. UE N. 2021/2115 – Intervento Promowine Campagna 2026/2027”**.

Il messaggio di promozione e/o di informazione deve basarsi sulle qualità intrinseche del vino e deve essere conforme alle disposizioni legislative applicabili nei Paesi terzi o ai mercati dei Paesi terzi ai quali è destinato.

Sono ammissibili unicamente le spese di realizzazione del materiale promozionale e pubblicitario che promuove il vino con l'indicazione delle denominazioni del progetto, del beneficiario e del suo territorio.

Sono consentite le spese di spedizione dei prodotti oggetto di promozione e dei materiali promozionali nel Paese Terzo.

Il materiale promozionale di norma è redatto nella lingua del Paese Terzo di destinazione. Al fine di garantire l'imputabilità delle spese all'operazione nel Paese Terzo, le spese per materiali promozionali redatti in italiano o altre lingue UE sono consentite se è dimostrata la pertinenza con l'azione promozionale da realizzare nel Paese Terzo e a condizione che siano destinati esclusivamente al Paese Terzo e non distribuiti sul territorio del mercato comune.

Pubblicità nei media (TV / radio / cartelloni pubblicitari / stampa), compresa la pubblicità online

Sono ammissibili i costi per l'acquisto di spazi pubblicitari, inclusi i servizi per la progettazione produzione dei materiali pubblicitari

Pubblicità nei media (internet / social network)

Sono ammissibili i costi per i servizi per la comunicazione attraverso internet e social network, inclusi la comunicazione per il tramite dei canali social di influencer, a condizione che la comunicazione sia

ALLEGATO 10 – Spese ammissibili e spese non ammissibili

effettivamente mirata e rivolta ai paesi target. La creazione, aggiornamento dei siti web aziendali, delle piattaforme e-commerce e tutti gli sviluppi non correlati ad un messaggio promozionale in un Paese Terzo non rappresentano costi ammissibili.

Relazioni con la stampa

Sono ammissibili le spese per produzione e la diffusione di comunicati stampa e file stampa, l'organizzazione di conferenze stampa, la fornitura e la produzione di cartelle stampa.

Spese nei Paesi terzi con monopolio di Stato

Nei paesi terzi nei quali la distribuzione dei vini è gestita da Monopoli di Stato, sono ammissibili le spese per le quote promozionali da riconoscere al rappresentante a condizione che siano fatturate direttamente dal rappresentante stesso, nonché altre spese promozionali, se documentate e tracciabili.

Spese per la partecipazione di personaggi pubblici alle azioni promozionali

Sono ammissibili, nell'ambito delle azioni promozionali, i costi per la partecipazione di personaggi pubblici, quali cuochi, enologi, sommelier, attori, influencer, giornalisti gastronomici, o altre figure riconosciute nel mondo del vino, della cucina o della comunicazione, a condizione che la prestazione sia direttamente legata a un'azione promozionale (es. degustazione, animazione evento, testimonianza, presenza a una campagna social o media).

Spese per i prodotti per degustazione

Le spese legate alla fornitura gratuita di campioni di vino nell'ambito delle azioni promozionali sono ammissibili, limitatamente a quantità coerenti con la portata dell'evento ed esclusivamente per le seguenti voci di costo: imballaggio, spedizione, spese doganali, trasporto.

Spese sostenute in Italia

In deroga al principio generale, secondo il quale sono ammissibili i costi sostenuti nei paesi target, sono consentite le spese sostenute in Italia solo se strettamente funzionali alla realizzazione di azioni promozionali nel paese terzo e direttamente imputabili alle attività promozionali da realizzare, quali:

- Incoming
- Traduzione di materiali promozionali destinati al paese target;
- Produzione di materiale pubblicitario (es. video, brochure, banner);
- Organizzazione logistica o tecnica legata a eventi promozionali esterni.

Spese per i prodotti per degustazione

Le spese legate alla fornitura gratuita di campioni di vino nell'ambito delle azioni promozionali sono ammissibili, limitatamente a quantità coerenti con la portata dell'evento ed esclusivamente per le seguenti voci di costo: imballaggio, spedizione, spese doganali, trasporto.

Spese per incoming

Sono consentite le spese per i partner dei paesi terzi importatori, buyer, stampa, opinion leader, brand Ambassador, sommelier, ...) che vengono in Italia visitare aziende vitivinicole, limitatamente alle seguenti voci di costo:

ALLEGATO 10 – Spese ammissibili e spese non ammissibili

- spese di viaggio da e verso il Paese terzo;
- spese di vitto, alloggio e trasporto locale (limitatamente agli spostamenti da e verso l'aeroporto italiano o del Paese terzo), nonché di visita guidata in azienda;
- spese di catering e ospitalità;
- spese per degustazioni;
- spese per interpretariato, sommelier, hostess;
- spostamenti in loco (autonoleggio).

Gli incontri con gli operatori sono ammissibili solo se realizzati nel territorio regionale ove è ubicata la cantina di produzione dei vini oggetto di promozione.

Le spese per incoming sono ammissibili solo se le attività sono erogate da soggetti indipendenti dal beneficiario.

Spese per expertise

Sono ammissibili le spese per consulenze specialistiche rese da soggetti terzi qualificati, estranei ai beneficiari e ai loro partecipanti, aventi ad oggetto prestazioni di natura tecnica, scientifica o strategica, finalizzate all'analisi, progettazione o valutazione di specifici ambiti delle attività progettuali, con carattere non continuativo e con output chiaramente identificabili.

Spese per esposizioni preferenziali

Sono consentite spese per esposizioni preferenziali presso i punti vendita e presso i canali GDO e Ho.Re.Ca. - consistente nell'esposizione dei prodotti oggetto di promozione in posizioni particolarmente visibili (trattasi, ad esempio, delle operazioni denominate: “fuori scaffale”, “fuori banco”, “testata di gondola”, “isola” o “box pallet”, “evidenziazione a scaffale”, “ampliamento spazio”).

Non rientrano tra le spese consentite quelle relative ad iniziative a carattere commerciale, per le quali non risulta chiaramente indicato il riferimento alla campagna promozionale. Ove necessario sulla base delle prescrizioni imposte nei paesi con monopolio di Stato, possono rientrare nella categoria anche le esposizioni “a scaffale”, purché sia presente il riferimento alla campagna promozionale.

2. CONGRUITÀ DELLE SPESE

La metodologia per la verifica della congruità, coerentemente con la normativa unionale e nazionale di riferimento, è basata sull'integrazione dei seguenti sistemi di valutazione:

- l'utilizzo dei costi di riferimento;
- il raffronto tra diverse offerte;
- il ricorso a prezzi ufficiali;
- la valutazione del Comitato di Valutazione.

Nel merito, l'allegato 18 “Manuale dei Costi di riferimento”, riporta il dettaglio delle voci di costo, relative ai Paesi Terzi USA, Canada, Regno Unito, Svizzera, Cina e Giappone, per le quali è previsto un costo massimo di riferimento.

ALLEGATO 10 – Spese ammissibili e spese non ammissibili

Per le suddette voci di spesa il Soggetto proponente dovrà comunque allegare alla domanda di contributo un preventivo, reso da un fornitore indipendente rispetto al beneficiario, contenente informazioni puntuali sul fornitore, sulla modalità di esecuzione dell'attività (piano di lavoro, figure professionali da utilizzare, tempi di realizzazione) e sui costi unitari di realizzazione. L'importo da utilizzare per la compilazione del progetto dovrà essere quello inferiore tra il costo di riferimento e il preventivo.

Il soggetto proponente, in casi particolari, può dimostrare che, pur in presenza di costi di riferimento, per una determinata attività i medesimi non risultino rappresentativi (a titolo esemplificativo, per la realizzazione di una iniziativa di alto livello o in caso di location per target specifici ecc.). In tali casi, è ammessa la presentazione di tre preventivi o di un preventivo in caso di assenza di concorrenza. Il proponente presenta altresì una relazione comprovante il carattere particolare dell'attività prevista.

I costi di riferimento sono disponibili per sei Paesi terzi (USA, Canada, Regno Unito, Svizzera, Cina e Giappone) per le voci di spesa individuate nell'Allegato 18.

Per le rimanenti voci di costo e per i Paesi non oggetto di elaborazione di costi di riferimento, il Soggetto proponente dovrà allegare alla domanda di contributo tre preventivi comparabili, resi da fornitori indipendenti tra di loro e rispetto al beneficiario, contenenti informazioni puntuali sul fornitore, sulla modalità di esecuzione dell'attività (piano di lavoro, figure professionali da utilizzare, tempi di realizzazione) e sui costi unitari di realizzazione.

Nel caso in cui, per parametri tecnico-economici e per costi/benefici, venga scelto un preventivo differente da quello economicamente più vantaggioso, è necessario che il beneficiario fornisca una relazione tecnico/economica illustrante la motivazione della diversa scelta. Nel caso in cui, in assenza di più soggetti concorrenti in grado di fornire i servizi previsti, non sia possibile disporre di tre preventivi per i costi relativi a una o più attività, è necessario che il beneficiario fornisca una dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del DPR 445/2000 e ss.mm.ii. nella quale attesta l'impossibilità di individuare altri soggetti concorrenti in grado di fornire i servizi e/o i prodotti proposti previsti.

Tali documenti devono essere prodotti in lingua italiana o in lingua inglese.

In deroga a quanto su disciplinato i preventivi non sono richiesti per le seguenti voci di spesa:

- Spese di viaggio verso l'aeroporto del Paese terzo o dell'Italia in treno, autobus a lunga percorrenza, taxi o auto (noleggio + carburante) esclusi i costi chilometrici e spese per gli spostamenti all'interno del Paese Terzo (taxi, metropolitana, autobus locali). Per queste spese, si dovrà tener conto solo della classe più economica disponibile. In fase di presentazione del progetto i costi dovranno essere imputati nel limite di € 30,00 giornalieri per persona.
- Spese per voli aerei: in luogo dei tre preventivi è consentita la possibilità di produrre la quotazione risultante da un motore di ricerca per simulare l'acquisto dei biglietti, ove non disponibile, dovrà essere presentato un preventivo di spesa.
- Spese di vitto e alloggio: qualsiasi tipo di sistemazione per la quale viene emessa una fattura. In fase di presentazione del progetto i costi dovranno essere imputati nel limite di:
 - vitto, massimo € 60,00 giornalieri per persona;

ALLEGATO 10 – Spese ammissibili e spese non ammissibili

- alloggio, massimo € 180,00 giornalieri per persona.

Quanto sopra si applica anche alle spese sostenute in Italia nell'ambito delle attività di incoming.

Resta inteso, che in fase di rendicontazione dovranno essere prodotti i giustificativi di spesa e di pagamento e che il contributo verrà riconosciuto sulla base della spesa effettivamente sostenuta, nel limite degli importi massimi su indicati.

3. SPESE NON AMMISSIBILI

Non sono ammissibili le seguenti tipologie di spesa:

- a) Spese non connesse direttamente alla realizzazione del progetto;
- b) Spese di personale del beneficiario;
- c) Spese relative ad attività realizzate prima del 16 ottobre 2025 e prima dell'emanazione delle graduatorie da parte delle autorità competenti. Resta inteso, che sono considerate ammissibili le spese sostenute prima del 16 ottobre, se relative ad attività da realizzare successivamente a tale data;
- d) Spese relative ad attività realizzate dopo il 15 ottobre 2026 e nel caso di progetti, per i quali non è richiesto l'anticipo dopo il 30 agosto 2026;
- e) Spese sostenute per la presentazione del progetto;
- f) Spese relative all'acquisizione di mezzi strumentali;
- g) Spese per la realizzazione di investimenti di tipo strutturale (come, ad esempio, spese per la realizzazione, l'aggiornamento e la manutenzione di siti internet dei soggetti partecipanti; spese per la realizzazione di siti e-commerce o spese per lo sviluppo della loro immagine coordinata aziendale come, ad esempio, il restyling del logo aziendale oppure lo sviluppo di una Brand Identity, etc.);
- h) Spese per emissione di garanzia di cui all'art. 13, c. 2, del decreto ministeriale n. 331843/2023;
- i) Spese per l'imposta sul valore aggiunto (IVA), salvo nel caso in cui tale spesa non sia recuperabile ai sensi della normativa vigente;
- j) Spese per l'acquisto dei prodotti oggetto di promozione, inclusa l'autofattura di prodotti propri aziendali, fatta eccezione per le spese per la personalizzazione di prodotti per eventi specifici.